

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2637/81 DELLA COMMISSIONE****del 10 settembre 1981****che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2138/81 della Commissione, del 28 luglio 1981, che fissa l'importo dell'inte-

grazione nel settore dei semi oleosi <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2636/81 <sup>(8)</sup>;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.

<sup>(7)</sup> GU n. L 209 del 29. 7. 1981, pag. 17.

<sup>(8)</sup> Vedi pag. 32 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 settembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU/100 kg<sup>(1)</sup>]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	22,120

[ECU/100 kg<sup>(1)</sup>]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		settembre 1981	ottobre 1981	novembre 1981	dicembre 1981	gennaio 1982	febbraio 1982
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	24,641	24,681	24,681	25,452	25,652	25,900

(<sup>1</sup>) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,54502	DM
1 ECU =	2,81318	FI
1 ECU =	40,7985	FB/Flux
1 ECU =	5,99526	FF
1 ECU =	7,91917	Dkr
1 ECU =	0,685145	£ (Irl.)
1 ECU =	0,554412	£ (GB)
1 ECU =	1 251,90	Lit